



obbligazioni emesse dall' Istituto suddetto e che rientrano fra i titoli acquisibili dall' Istituto in quanto sono parificati alle cartelle di Credito Fondiario.

Sembra opportuno proporre agli Organi deliberanti di autorizzare l'acquisto fino all'importo massimo di capitale nominale di $\text{L.} 3$ miliardi di tali obbligazioni, sulla base delle condizioni suddette, dando mandato al Presidente e al Direttore Generale per il concretamente dell'operazione, anche per eventuali lievi rettifiche delle condizioni medesime.

Si ritiene altresì opportuno che il Consiglio dia mandato al Presidente e al Direttore Generale per l'acquisto di obbligazioni garantite dallo Stato o di cartelle fondiarie ed equiparate aventi possibilmente una durata non superiore agli anni venti, da ricercarsi sul mercato e presso gli Enti